

Allegato A) alla deliberazione n.

CONVENZIONE TRA L' A.S.L. V.C.O. E LA RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE CASA DELL'ANZIANO "MASSIMO LAGOSTINA" DI OMEGNA PER CONSULENZE GERIATRICHE

Al fine di ottemperare a quanto disposto dalle Delibere emanate dalla Regione Piemonte n. 38-11189 del 6 aprile 2009 e n. 45-4248 del 30 luglio 2012 relativamente alla gestione dei Nuclei Alzheimer Residenziali che prevedono la presenza di un medico con specialità in geriatria, e dato atto che la Casa dell'Anziano "Massimo Lagostina" di Omegna ha richiesto di acquisire per la suddetta struttura la disponibilità di competenze professionali geriatriche richiedendole alla ASL VCO previa stipula di specifico atto convenzionale;

tutto ciò premesso

TRA

L'ASL V.C.O., (di seguito denominata ASL) con sede in Omegna (VB), Via Mazzini n. 117, C.F. 00634880033, rappresentata dal Direttore Generale Dott. Giovanni Caruso, ivi domiciliato per la carica

E

La Casa dell'Anziano "Massimo LAGOSTINA" (di seguito denominata Struttura) di Omegna, sita in Via Risorgimento n. 5 - 28887 Omegna (VB), Partita I.V.A. 00471940031 legalmente rappresentata ai fini della presente convenzione dal Presidente della Fondazione, Attilio Smorconi, ivi domiciliato per la carica

SI CONVIENE E SI STIPULA

ART. 1 – OGGETTO – L' A.S.L. s'impegna a mettere a disposizione della Struttura proprio personale medico Geriatra, per lo svolgimento delle attività proprie delle mansioni ad esso attribuite dalle vigenti disposizioni contrattuali, per un numero di 5 ore settimanali da effettuarsi in orario di servizio istituzionale. L'organizzazione delle consulenze dovrà essere gestita dal Direttore S.C. Geriatria, in accordo con il Direttore della Struttura in considerazione della necessità di evitare problematiche correlate alla gestione dell'attività istituzionale nell'ambito dell'A.S.L..

ART. 2 – MODALITA' – Il personale prestatore d'opera in convenzione s'impegna a svolgere per la Struttura durante l'orario di lavoro aziendale, le prestazioni richieste con i tempi e modi preventivamente concordati ai sensi dell'art. 1 del presente disciplinare.

ART. 3 – CORRISPETTIVO – La Residenza Sanitaria Assistenziale corrisponderà alla A.S.L. un compenso pari ad €. 60,00/orarie in analogia alle tariffe previste per le prestazioni di consulenza da parte dei dirigenti effettuate a seguito di Convenzione tra le Aziende Sanitarie (circolare regionale prot. 2477/U.C./SAN del 14/8/2006).





A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

ART. 4 – DURATA - La presente convenzione ha validità per il periodo 1/1/2017 – 31/12/2017, con facoltà di procedere a rinnovo con apposito atto.

ART. 5 – MODALITA' DI PAGAMENTO – E' a carico della Struttura far pervenire alla Direzione Sanitaria Ospedaliera della ASL VCO rendicontazione mensile dell'attività svolta dettagliando, per ogni operatore, i giorni e le ore effettuate. L' A.S.L., a mezzo della competente SOC Gestione Economico-Finanziaria e Patrimonio, inoltrerà conseguente fatturazione mensile per la quale la Struttura s'impegna a disporre la liquidazione entro e non oltre 60 giorni dal ricevimento della stessa (D.Lgs. 212/2012). Il mancato rispetto di tale disposizione può essere motivo di recesso dal rapporto convenzionale da parte dell'A.S.L.

ART. 6 – PRIVACY - Il personale prestatore delle attività oggetto della presente convenzione si impegna ad ottemperare a quanto disposto dalla D.Lgs. n. 196/03, in relazione al trattamento dei dati personali e sensibili dei quali venga a conoscenza durante l'espletamento dei compiti assegnatigli.

ART. 7 – COPERTURA ASSICURATIVA – La Struttura s'impegna a provvedere altresì alla copertura assicurativa dei rischi derivanti dall'accesso alla propria Struttura (Responsabilità civile ed infortunio) in riferimento all'attività prestata dal personale medico geriatra consulente, sollevando l'A.S.L. da ogni responsabilità che possa derivare dall'attività stessa.

ART. 8 – RECESSO – In caso di inosservanza a quanto convenuto è facoltà delle parti rescindere il contratto con inoltro di raccomandata con ricevuta di ritorno e giorni 30 di preavviso. In tale caso la corresponsione del compenso pattuito dovrà essere mantenuta sino al momento di cessazione dell' attività prestata.

ART. 9 – DISPOSIZIONI DI REGISTRAZIONE – In conformità a quanto previsto dall'art. 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso.

Letto, confermato e sottoscritto.

OMEGNA, li

PER LA CASA DELL'ANZIANO

Massimo LAGOSTINA

IL PRESIDENTE

(Attilio Smorgoni)

**PER L'ASL VCO
IL DIRETTORE GENERALE**

(Dott. Giovanni Caruso)

 **REGIONE
PIEMONTE**